

**DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2012  
287/2012/R/EEL**

**RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, EROGATO ALL'IMPRESA A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L. CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 15 DICEMBRE 2011, ARG/ELT 184/11**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 luglio 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 105/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 105/2012/E/eel);
- la lettera della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas del 1 giugno 2012, prot. 16589 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata all'impresa A.I.M. SERVIZI A RETE S.r.l., Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: AIM).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplina i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo, di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06; il Titolo I, del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo, nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11, è stato erogato l'incentivo, di cui al comma 12.5, della deliberazione 292/06, all'impresa AIM, in misura pari a euro 209.084,42;
- AIM, in base al combinato disposto del comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2011;
- con la deliberazione 105/2012/E/eel, è stato approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 3 e 4 maggio 2012, presso la sede di AIM, è emersa la non conformità all'articolo 11, comma 11.3, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09: l'errore commesso da AIM, nel registrare il numero di clienti BT interrotti per l'anno 2011, è risultato superiore all'errore massimo ammissibile del 7,5%;
- a seguito dei suddetti controlli, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas, in qualità di responsabile del procedimento, ha inviato la lettera di risultanze istruttorie all'impresa AIM.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario intimare all'impresa AIM la restituzione dell'incentivo di euro 209.084,42, erogato con la deliberazione ARG/elt 184/11, maggiorato dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, maturato nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

#### **DELIBERA**

1. di intimare all'impresa AIM la restituzione dell'incentivo di euro 209.084,42, erogato con la deliberazione ARG/elt 184/11, maggiorato dall'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 54.5, dell'Allegato A alla deliberazione 348/07,

maturato nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto “Qualità dei servizi elettrici” presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e all’impresa AIM;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 luglio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*